



CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE ORDINANZA N.05/2008

Il Comandante del Porto, Capo del Circondario Marittimo di Monfalcone,

- VISTA** la legge 8 luglio 2003 n. 172, "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTA** la legge 4 aprile 1977 n. 135, "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE";
- VISTO** il Decreto 4 aprile 2005, n.95 "Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";
- VISTA** la Circolare prot. n. 02.01.65089 in data 14.07.2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto 2°, Ufficio I
- VISTI** gli artt., 81, 179, 180, 181, 183 e 1174 del Codice della Navigazione e 59, 61 e 425 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO** opportuno disciplinare le procedure di arrivo e partenza delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e, nel contempo, esercitare la vigilanza necessaria.

ORDINA

Articolo 1

Obbligo di formalità di arrivo e partenza per le navi da diporto destinate al noleggio per finalità turistiche

Le navi che battono bandiera nazionale e che sono destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 e le navi che battono bandiera estera adibite al noleggio denominate *yacht for commercial use* o *commercial vessel* hanno facoltà di individuare un porto base ovvero d'arrivo.

Le citate unità dovranno procedere alle formalità d'arrivo presso l'autorità marittima del primo porto d'arrivo/base ed al rilascio delle spedizioni quando:

- a) lasciano definitivamente detto porto;
- b) si trasferiscono (seppur non definitivamente) in porto dislocato in area rientrante nella giurisdizione di altra Direzione Marittima diversa da quella del porto di arrivo/base
- c) si trasferiscono in porto estero.

Articolo 2

Trasferimenti nell'ambito dell'area di giurisdizione della medesima Direzione Marittima

I trasferimenti nell'ambito dell'area di giurisdizione della medesima Direzione Marittima al cui interno è posto il porto di arrivo base – trasferimenti che potrebbero prevedere anche la sosta presso altro porto nell'ambito della stessa Direzione Marittima – non determineranno l'esigenza di nuove formalità di arrivo e partenza, essendo sufficiente a tal fine una comunicazione trasmessa via fax o via telematica da parte del

raccomandatario della nave legittimato ad operare per quel porto, all'autorità marittima del porto di partenza e di quello di destinazione, alla quale accludere ricorrendone i presupposti, gli elementi di necessario rilievo (ad esempio lista dell'equipaggio ed elenco passeggeri) (cfr. allegato n. 1)

Articolo 3 **Esenzioni ed eccezioni**

Sono esentati dall'obbligo di porre in essere le pratiche di cui all'art. 1 e la comunicazione di cui all'art. 2 della presente Ordinanza le unità da diporto ai sensi dell'art. 59 del Codice della nautica da diporto in premessa citato.

Articolo 4 **Vigilanza**

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 180 e 183 del Codice della Navigazione, il Comandante del Porto potrà, nel quadro generale dei controlli di Polizia Marittima, verificare il contenuto delle comunicazioni inviate ai sensi della presente ordinanza e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo delle unità interessate.

Articolo 6 **Obblighi**

I concessionari degli approdi turistici o in genere di strutture tali da consentire l'attracco di unità navali, hanno l'obbligo di comunicare alla locale Autorità marittima, con congruo anticipo e, comunque, prima del loro previsto arrivo a banchina, la presenza all'ormeggio di navi che battono bandiera nazionale e che sono destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 e delle navi che battono bandiera estera adibite al noleggio denominate *yacht for commercial use* o *commercial vessel*.

Articolo 7 **Obbligo di osservanza**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

Articolo 8 **Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'articolo 1195 del Codice della Navigazione e ritenuti responsabili di qualsiasi fatto dipendente dalla trasgressione stessa.

Monfalcone, lì 27.02.2008

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe ROMANO

**COMUNICAZIONE DI ARRIVO/PARTENZA DA PORTI RICADENTI NELLA
DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE**

**Alla Capitaneria di Porto
Monfalcone
Sezione A/S
34074 – MONFALCONE**

Il sottoscritto _____ nato il ____/____/____ a
_____ residente a _____ in _____ via
_____ n _____ recapito telefonico
_____ in qualità di raccomandatario marittimo dell'unità denominata
_____ numero IMO _____ porto di iscrizione _____
_____ stato di bandiera _____ tipo di
nave _____ nom. Inte. _____ stazza _____ nome del
proprietario _____ nome dell'armatore _____ posizione
della nave al momento della compilazione di questo rapporto _____

COMUNICA

A codesta Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n ____/08 in data ____/____/2008 che
la suddetta unità è prevista partire dal porto di _____ alle ore _____
del giorno _____ e prevista arrivare nel porto di _____ alle ore _____
_____ del giorno _____

ALLEGA

- lista dell'equipaggio;
- lista dei passeggeri.

Data _____

FIRMA
